



0026454-04/08/2016-SCCLA-Y31PREV-R



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Oreste Malogò

Corte dei Conti	
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI del MINUR, del MINBAC del MINSAI, e del MIN LAVORO	
2 SET 2016	
Reg.	3488
Inviato a: Prefetto della P.S. ROMA	

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed in particolare l'articolo 234, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante "norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" ed integrato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n.41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

Visto l'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante "Misure urgenti per la finanza pubblica" convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243 secondo cui "per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico";

Visto l'articolo 218 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 concernente l'assegno per "assistenza personale continuativa";

Visto l'art. 233 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 concernente l'assegno "una volta tanto" da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

Visto l'articolo 235 così come sostituito dall'art. 2, legge 12 marzo 1968, n. 235, recante "Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia" concernente "assegni continuativi mensili";

Visto l'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780 recante "Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale";

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il



Il Ministro del Lavoro e delle statistiche sociali

Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il D.P.R. 12 maggio 2012 di nomina del Presidente dell'INAIL;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 2015 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2015 per il settore agricoltura;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 17 marzo 2016 con la quale viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 15 giugno 2016 con cui si è ritenuto di confermare, con decorrenza 1 luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, navigazione, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, vigenti dal 1 luglio 2015, sulla base di quanto rilevato nella predetta nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, e di quanto disposto dal citato art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 atteso che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell'anno 2015 rispetto al 2014 risulta negativa;

Vista la determina del Presidente dell'INAIL n. 229 del 15 giugno 2016, con cui viene approvata la predetta relazione del Direttore Generale dell'INAIL;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES espresso con nota n. 54115 del 23 giugno 2016;

Vista la Conferenza dei servizi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 20 luglio 2016 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2016 sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura, vigenti dal 1 luglio 2015, così come determinati con il decreto ministeriale del 30 giugno 2015 relativo al predetto settore.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

29 LUG. 2016

Giuliano Poletti

Ad